DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO NELL'ANNO 2009 DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

Art. 4

Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali

In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009 e 2010, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Versione in vigore dal 28 febbraio 2010, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie
Estremi	Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-lo-svolgimento-nell-anno-2009-delle/art-4-disposizioni-per-assicurare-la-funzionalita-delle-commissioni-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it